

ATTIVITÀ CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"PIANO NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DI FENOMENI
DI BULLISMO E CYBERBULLISMO"

II MODULO

DUE INCONTRI POMERIDIANI CON ESPERTI ORGANIZZATI PER CIASCUNO
DEI 3 AMBITI TERRITORIALI ASSEGNATI

- FORMAZIONE GIURIDICA SULLE COMPETENZE DEL TEAM E SULLA
PROCEDURA DISCIPLINARE

- STUDIO DI CASI SEGNALATI NELL'A.S. 2017/2018

FORMAZIONE GIURIDICA SULLE COMPETENZE DEL TEAM:

- 2 DOCENTI REFERENTI;
- 1 COLLABORATORE SCOLASTICO.

LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE ATTRIBUITA AGLI INSEGNANTI

Agli insegnanti della scuola statale e di quella paritaria è riconosciuta, secondo quanto specificato in numerose sentenze della Cassazione penale, Sentenza sez. III 11/02/1992, “*la qualità di pubblico ufficiale*”, in quanto essi esercitano una funzione, disciplinata da norme di diritto pubblico, caratterizzata dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi (art. 357 cp).

Per quanto riguarda i **collaboratori scolastici**, la Corte di Cassazione, Sentenza n. 17914 del 2003, ha riconosciuto loro la qualifica di incaricati di un pubblico servizio (art. 358 cp) *“in ragione dello svolgimento della funzione di vigilanza sugli alunni, oltre che di custodia e di pulizia dei locali, può dirsi collaboratore alla pubblica funzione spettante alla scuola”*.

Secondo quanto previsto dall'art. 347 c.p., i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio, che hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, **durante lo svolgimento del loro servizio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia chiaro chi sia la persona che ha commesso il reato.**

Secondo la Cassazione, Sentenza Cass. n. 3534/2008, se il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ha notizia di un reato in situazioni differenti da quelle di servizio, l'obbligo cessa e al suo posto sorge la facoltà di denunciare, propria di qualsiasi altro cittadino.

La notizia di reato potrebbe essere acquisita anche in modo indiretto, cioè derivata da dichiarazioni di altri soggetti o da documenti, immagini, video o altri tipi di testimonianze indirette.

Quanto stabilisce la **Cassazione, sent. Cass. n. 3534/2008**, l'insegnante, pur in qualità di pubblico ufficiale, **non è tenuto a valutare l'effettiva illegalità di una condotta né è necessario che verifichi la veridicità di quanto gli è stato riferito.** La definizione di questi elementi importanti verrà demandata, in via esclusiva, all'Autorità giudiziaria, che assumerà il controllo delle attività investigative necessarie, qualora lo ritenesse utile.

L'obbligo di denuncia di reato è previsto nel caso in cui un minore sia vittima, ma anche qualora sia autore di reato. L'omissione o il ritardo della denuncia potrebbe configurare il reato di cui all'art. 361 del codice penale *“omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”*.

LA DENUNCIA POTRÀ ESSERE INDIRIZZATA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA COMPETENTE, E QUINDI NEL DETTAGLIO:

- ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEL LUOGO DOVE È AVVENUTO IL REATO, SE INDIZIATO DEL REATO È UN MAGGIORENNE

- ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER I MINORENNI SE INDIZIATO È UN MINORE
- OPPURE AD UN UFFICIALE DI POLIZIA GIUDIZIARIA (CARABINIERI, POLIZIA, GUARDIA DI FINANZA, VIGILI URBANI, ECC.)

LA DENUNCIA PUÒ ESSERE INOLTRATA ANCHE NELL'IPOTESI
IN CUI IL PRESUNTO AUTORE DEL REATO SIA MINORE DI ANNI 14,
ANCHE SE NON È FORMALMENTE IMPUTABILE POICHÉ SPETTA
AL TRIBUNALE DEI MINORI LA COMPETENZA DI VALUTARE GLI INTERVENTI
EVENTUALI E NECESSARI.

REATI "VIRTUALI" PROCEDIBILI
D'UFFICIO CHE ASSUMONO CARATTERE DI
PARTICOLARE GRAVITÀ SOPRATTUTTO QUANDO COMMESSI
IN DANNO DI MINORI DEGLI ANNI 14

ADESCAMENTO
DI MINORI ANCHE IN RETE
(ART. 609 UNDECIES CP)

PROSTITUZIONE MINORILE ANCHE IN RETE
(ART. 600BIS CP)

PORNOGRAFIA MINORILE (ART. 600TER CP)

DETENZIONE DI MATERIALE PEDOPORNOGRAFICO (ART. 600
QUATER CP)

VIOLENZA SESSUALE IN DANNO DI MINORI DEGLI ANNI 14
(ART. 609BIS CP)

VIOLENZA PRIVATA (ART. 610 CP)

SOSTITUZIONE DI PERSONA (ART. 494 CP).

Vi sono poi alcuni reati, per i quali occorre, invece, una formale querela da parte della parte offesa perché si avvii un procedimento penale, che porti ad individuare i responsabili di azioni illegali dannose.

L'aiuto dell'insegnante potrà essere determinante affinché le vittime vengano aiutate a trovare il coraggio di sporgere denuncia.

Fra i reati on line ricordiamo quelli che più frequentemente possono essere commessi dai ragazzi in danno di coetanei, utilizzando le nuove tecnologie: le diffamazioni (art.595 cp), le molestie, lo stalking (fatte salve alcune eccezioni) anche quando messi in atto attraverso Internet con profili falsi e/o travisati, l'accesso abusivo a sistema informatico (art.615 cp), le

I reati on line più frequenti, commessi dai ragazzi in danno di coetanei, utilizzando le nuove tecnologie sono:

le diffamazioni (art.595 cp); le **molestie**; lo **stalking** (con qualche eccezione) anche quando effettuato con profili falsi e/o travisati; **l'accesso abusivo a sistema informatico** (art.615 cp); **le violazioni della privacy e dei diritti di immagine dei minori.**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Il dirigente dell'Istituto scolastico statale o paritario, è tenuto, senza indugio, a denunciare all'autorità giudiziaria competente i reati procedibili d'ufficio commessi dagli studenti o a danno di questi di cui egli sia venuto a conoscenza, in ragione del ruolo ricoperto all'interno della comunità scolastica.

Il Dirigente Scolastico potrà essere informato, in **forma scritta** , dall'insegnante che è venuto a conoscenza di fatti rilevanti e provvederà ad effettuare **una denuncia in forma scritta**, anche nell'ipotesi in cui sia diretta contro ignoti

COLLABORATORI SCOLASTICI

Quando si è responsabili?

La Cass. Civ., Sez. I, 30 marzo 1999, n. 3074, ha stabilito che la scuola provvede alla vigilanza degli studenti minorenni per tutto il tempo, in cui questi gli sono affidati, fino al subentro dei genitori o di loro incaricati **Quindi, si è responsabili dal momento in cui gli alunni arrivano a scuola e sino a quando non vengono nuovamente affidati ai genitori.**

Normativa di riferimento

Secondo quanto contenuto nell'articolo 29, il CCNL/2007 stabilisce al comma 5 che il docente è tenuto ad *“assistere all'uscita degli alunni”*.

Il COLLABORATORE SCOLASTICO ha, invece, il dovere di assolvere prestazione di vigilanza, secondo quanto previsto dalla tabella A del CCNL del 24.07.2003. In essa si prevedono, tra le funzioni del personale A.T.A dell'area A *“compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche..”*

Per quanto tempo questi compiti si devono protrarre? In aiuto arriva l'ARAN (Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni), la quale *“ritiene che il tempo immediatamente antecedente/successivo l'inizio/la fine delle lezioni, va inteso in limiti temporali certamente non quantificabili al minuto, ma che, comunque, per senso comune, dovrebbero essere relativi al quarto d'ora.”*

Cambio d'ora e ricreazione

Nel **cambio dell'ora**, in caso di ritardo del collega che deve subentrare, è bene non lasciare la classe priva di sorveglianza: in genere o si aspetta il collega o si segnala, in caso il ritardo si prolunghi ulteriormente, alla dirigenza. Questo perché il responsabile non è il collega che deve subentrare, sebbene sia in ritardo:

è “compito della direzione scolastica provvedere comunque ad affidare gli alunni ad altro personale, anche ausiliario, nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante (Corte dei Conti, Sez. I, n. 86/92)

Qualora non si provveda alla sorveglianza, durante la ricreazione, **la colpa è ritenuta grave dalla giurisprudenza**, in quanto durante la predetta pausa gli alunni sono maggiormente esuberanti e quindi è più facile che si verifichino eventi dannosi.

Cambio d'ora e ricreazione

La responsabilità, comunque, è inversamente proporzionale all'età e al grado di maturità degli alunni.

I docenti, comunque, potrebbero discolparsi soltanto nei casi in cui non è possibile evitare l'evento o lo stesso manifesta in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

USCITA AUTONOMA MINORENNI

La Corte di Cassazione, Sez. III n. 21593/2017, ha stabilito che il fatto che l'incidente accada fuori dal perimetro scolastico non esclude la responsabilità della scuola: l'obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto gli alunni (compresi quelli che frequentano le medie) davanti al plesso, **ricade infatti sul personale scolastico**, anche nel caso in cui i mezzi ritardino.

Tale attività di vigilanza - si legge nella sentenza - *si protrae fino a quando gli alunni non vengono presi in consegna da altri soggetti e dunque sottoposti ad altra vigilanza.*

Tuttavia, **l'articolo 19-bis della legge del 6 dicembre 2017 n. 172:**

ha introdotto delle novità in merito all'uscita degli studenti minorenni che, prima delle nuove disposizioni, dovevano essere consegnati necessariamente ai genitori, al termine delle lezioni. Secondo le nuove disposizioni, sulla base di una valutazione riguardante l'età del minore, il grado di autonomia dello stesso e lo specifico contesto, i genitori possono autorizzare la scuola a consentire l'uscita autonoma del figlio, al termine delle lezioni.

L'autorizzazione solleva il personale scolastico da ogni responsabilità legata all'obbligo di vigilanza.

Se i genitori non autorizzano la scuola, permangono gli obblighi di vigilanza e il minore, al suono della campanella, va affidato al genitore o a persona dallo stesso delegata.

La legge prevede, inoltre, che i genitori possano rilasciare un'autorizzazione agli enti locali, affinché i figli minori di 14 anni usufruiscano autonomamente del servizio di trasporto scolastico, esonerando i medesimi enti dalle responsabilità, connesse all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata.

***Disposizioni in materia di uscita dei minori
di 14 anni dai locali scolastici***

*1. I genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, **dei minori di 14 anni**, in considerazione dell'eta' di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilita' genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilita' connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attivita' scolastiche.))

***E' possibile fare segnalazioni
alla*** POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI SU

WWW.COMMISSARIATODIPS.IT